



DTELA/AC/AT/dl ID 5344

DECRETO NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano;

VISTO l'art. 22 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 che prevede, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca;

VISTO il comma 4 art. 22 della Legge 240/2010 che dispone che i soggetti di cui al comma 1 del medesimo articolo disciplinano con apposito Regolamento il conferimento degli assegni di ricerca;

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca (di seguito denominato Regolamento) emanato con decreto rettorale n.1749 del 24 Aprile 2020;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 102 del 09/03/2011 che stabilisce l'importo minimo;

PRESO ATTO che con decreto rettorale n. 2683 del 27/05/2022 è stato pubblicato il bando di concorso per l'assegno di ricerca di cui è responsabile scientifico il PROF. MUZI FALCONI MARCO della durata di 12 mesi eventualmente rinnovabile, dal titolo "*Interazione tra le strutture cromatiniche, la replicazione e la riparazione del DNA per il mantenimento dell'integrità genomica e il cancro*";

VISTA la delibera del DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE nella quale si propone la composizione della Commissione giudicatrice secondo quanto previsto dall'Art. 3, comma 4, del Regolamento.

D E C R E T A

La nomina della Commissione giudicatrice del suddetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi per la collaborazione ad attività di ricerca nell'area scientifico-disciplinare delle 05 - Scienze biologiche presso il DIPARTIMENTO DI BIOSCIENZE, così costituita:

- 1) Prof. Marco Muzi Falconi - Responsabile scientifico della ricerca;
- 2) Prof. Federico Lazzaro - Delegato del Direttore;
- 3) Prof. Achille Pellicoli - Docente con funzioni di Segretario;
- 4) Dott.ssa Federica Marini - membro supplente.

IL RETTORE
Elio Franzini